

COMUNE DI FLERO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – FUNZIONI

Il Consiglio Tributario coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti passivi d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Tributario è composto da 7 membri, eletti dal Consiglio Comunale in base a criteri di rappresentatività e competenza. I membri sono nominati dal Consiglio Comunale con voto segreto. Ogni consigliere può votare due candidati. Non sono previste nomine di supplenti. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 4, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà un numero di nuovi membri tale da ripristinare la composizione numerica originale. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del presente regolamento.

ART. 4 – REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE TRIBUTARIO

Per essere nominati membri del Consiglio Tributario è necessario:

- godere dei diritti civili e politici, nonché possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritti nelle liste elettorali dello stesso;
- non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari;
- i consiglieri regionali;
- i consiglieri provinciali e comunali;
- i funzionari e gli impiegati degli Uffici Finanziari Statali al cui Distretto appartiene il Comune di Flero, nonché i dipendenti del Comune di Flero;

- i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- le persone che svolgano abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli Uffici Finanziari o le Commissioni Tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
- le persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro.

ART. 5 – DURATA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE TRIBUTARIO

I Consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo.

ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

ART. 7 – SEDUTE

Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Le sedute non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso non venga convocato per esporre le sue ragioni. Possono invece presenziarvi, senza voto deliberativo, il Sindaco e l'Assessore al Bilancio. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 8 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Tributario si riunisce:

- in prima seduta, su convocazione del Sindaco;
- su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente;
- a seguito di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri in carica. In tal caso, il Presidente deve provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Tributario provvede a:

- coadiuvare il Comune nella partecipazione all'attività di accertamento fiscale disposta dal Decreto Legge 30.9.2005 n. 203 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03.12.2007;
- comunicare al Comune ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo dei soggetti passivi segnalati dall'Agenzia delle Entrate;
- deliberare in ordine alla collaborazione con l'Agenzia del Territorio per i fabbricati non dichiarati in Catasto.

A tal fine, il Consiglio Tributario:

- individua, applicando criteri di selezione generali preventivamente concordati, i soggetti passivi d'imposta da rendere oggetto di indagine;
- acquisisce documenti ed informazioni utili ad accertare la capacità contributiva di tali soggetti, attraverso: A) l'interazione con gli Uffici Comunali, con l'Agenzia delle Entrate o con altri Enti Pubblici; B) l'utilizzo di software specializzati in grado di aggregare i dati provenienti da banche dati esterne (SIATEL, SISTER, ecc.) o interne (RUOLO, Utenze idriche, ecc.); C) la raccolta diretta di notizie, desumibili da fatti certi indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune o che vi possiedono beni, nonché delle persone giuridiche che vi svolgano attività economica;
- esamina le informazioni acquisite confrontandole con le dichiarazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, onde determinare eventuali maggiori imponibili fiscali e contributivi o accertare l'omissione totale della dichiarazione;
- trasmette le conclusioni a cui è pervenuto, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento degli imponibili, ai competenti Uffici Finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti telematici da quest'ultima predisposti.

L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.